

SICUREZZA SUL LAVORO
Aggiornamento obbligatorio in ambito
odontoiatrico per lo svolgimento delle
mansioni di RSPP

LA GESTIONE DEL RISCHIO INFETTIVO
NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

evento gratuito e accreditato ECM



Modena, 16 marzo 2013
Una Hotel—Via Settembrini 10
Baggiovara (MO)

IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI STUDI ODONTOIATRICI

INQUADRAMENTO NORMATIVO
AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08

dott. Davide Ferrari

Titolo X D.Lgs. 81/08
Protezione da agenti biologici

Campo di applicazione

Tutte le attività lavorative
in cui vi è rischio di esposizione ad
agenti biologici

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

Definizioni

Agente Biologico (a.b.)

Qualsiasi microorganismo (m.o.), coltura cellulare, endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie, intossicazioni

Microrganismo

Qualsiasi entità microbiologica cellulare o subcellulare in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

CLASSIFICAZIONE IN 4 GRUPPI

CARATTERISTICHE

- Infettività
- Trasmissibilità
- Patogenicità
- Neutralizzabilità

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

I GRUPPO

a.b. che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani

II GRUPPO

a.b. che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi in comunità; sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

III GRUPPO

a.b. che può causare gravi malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione in comunità ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

IV GRUPPO

a.b. che può causare gravi malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione in comunità ma non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

Esempi

Gruppo 2: Legionella pneumophila, Virus influenzali, Cytomegalovirus

Gruppo 3: Mycobacterium tuberculosis, virus dell'epatite B, C, D, virus della s. da ID acquisita (AIDS)

Gruppo 4: Virus Ebola, Marburg, febbre emorragica del Congo

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

Gli adempimenti previsti dalla normativa sono in parte diversi a seconda del rischio di esposizione

USO:

quando a.b. vengono deliberatamente immessi nel ciclo produttivo

ESPOSIZIONE POTENZIALE:

quando possa verificarsi la presenza di agenti biologici come evento indesiderato ma inevitabile
(la maggior parte delle attività sanitarie)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 269 Comunicazione

Il ddl che intende esercitare attività che comportano uso di AB di gruppo 2 o 3 deve comunicare allo SPSAL...

Art. 270 Autorizzazione

Il ddl che intende esercitare attività che comportano uso di AB di gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali...

+ comunicazione art 269

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

- Art. 271 : Valutazione del rischio
- Art. 272: Misure tecniche organizzative e procedurali
- Art. 273: Misure Igieniche
- Art. 274, 275, 276: Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie, per i laboratori e gli stabulari, per i processi industriali
- Art. 277: Misure di emergenza
- Art. 278: Informazione e formazione

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- ✓ Obbligatoria sia in caso di uso deliberato che di esposizione potenziale
- ✓ Da ripetersi in caso di modifiche significative nel ciclo produttivo e comunque ogni tre anni

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nella VDR il datore di lavoro tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- Classificazione agenti biologici
- Informazione sulle malattie che possono essere contratte
- Potenziali effetti allergici e tossici
- Insorgenza di eventuali patologie infettive professionali
- Sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
- Eventuali situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ORIENTAMENTI

1. ANALISI DETTAGLIATA DEL CICLO LAVORATIVO
2. SCOMPOSIZIONE IN SEQUENZA ORDINATA DI FASI
3. INDIVIDUAZIONE DI PUNTI/MODI DI ESPOSIZIONE



DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: STRUMENTI POSSIBILI

- è importante un sistema di rilevazione delle contaminazioni
- e' importante un sistema di rilevazioni casi-infezione –malattia
 - e' fondamentale l'analisi delle procedure di lavoro

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

Il **Documento di valutazione del rischio** deve essere integrato con i seguenti dati:

- Fasi del procedimento lavorativo che comportano rischio di esposizione ad agenti biologici
- Generalità del RSPP
- Numero di lavoratori esposti
- Metodi e procedure adottate e misure preventive e protettive applicate
- Programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o 4

Valutazione dei rischi

Per le piccole e medie imprese (quali sono la maggior parte degli studi odontoiatrici non inseriti in strutture ospedaliere) sono state introdotte disposizioni che consentono di commisurare alcuni obblighi alla complessità, alle dimensioni ed al livello di rischio presente:

- svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi – RSPP (art. 34)
- autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi e provvedimenti relativi, per le aziende con meno di 10 dipendenti che non risultino soggette a rischi particolari, anziché la redazione del documento di valutazione dei rischi (SOLO FINO AL 31 MAGGIO 2013)

Valutazione dei rischi

Con il **Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012** sono state recepite **le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi** di cui all'art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Le **procedure standardizzate**, offrono ai datori di lavoro di aziende di limitata dimensione uno strumento per la valutazione dei rischi che garantisce i seguenti vantaggi:

- operare in maniera semplice e guidata
- essere certi di aver considerato tutti i rischi
- utilizzare un metodo oggettivo di valutazione

Cosa sono le procedure standardizzate previste dall'art 29 comma 5 del Testo Unico sulla sicurezza

Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:

1. **descrizione dell'azienda**, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2. **identificazione dei pericoli** presenti in azienda;
3. **valutazione dei rischi** associati ai pericoli identificate e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4. definizione del **programma di miglioramento** dei livelli di salute e sicurezza.

L'autocertificazione della valutazione dei rischi
entro il **31/05/2013** deve essere sostituita
con un documento di valutazione dei rischi
redatto almeno secondo quanto previsto
dalle **procedure standardizzate**

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

Il datore di lavoro,
eseguita la valutazione del rischio,
applica i principi di buona prassi microbiologica
e adotta, in relazione ai rischi accertati,
le misure protettive e preventive
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

Misure tecniche, organizzative, procedurali

In tutte le attività in cui la valutazione dei rischi evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative, procedurali per EVITARE OGNI ESPOSIZIONE degli stessi ad agenti biologici

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

1. Il datore di lavoro evita l'utilizzazione di a.b. nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente
2. Limita al minimo i lavoratori esposti
3. Progetta adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

4. Adotta **misure collettive di prevenzione o misure di protezione individuali** qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione
5. Adotta **misure igieniche** per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

6. Usa il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento appropriati
7. Elabora idonee procedure per prelevare manipolare e trattare campioni di origine umana o animale
8. Definisce **procedure di emergenza** per affrontare incidenti

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

9. Verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario se necessario o tecnicamente realizzabile

10. Predisporre i mezzi necessari per la **raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti** in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di **contenitori adeguati e identificabili** eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

Misure igieniche

Nelle attività in cui la VDR evidenzia rischi per la salute:

1. Docce + lavaggi oculari e antisettici per cute
2. Indumenti idonei da riporre separatamente agli abiti civili
3. DPI, se non monouso, controllati, disinfettati, puliti
4. Indumenti da lavoro, se contaminati, devono essere tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente, disinfettati, puliti, se necessario distrutti

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

Misure igieniche

Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione
è vietato bere, mangiare, fumare,
conservare cibi per consumo umano,
applicare cosmetici, ecc...

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

Misure di emergenza

I lavoratori segnalano immediatamente
al datore di lavoro/dirigente/preposto
qualsiasi infortunio o incidente relativo agli a.b.

Misure di emergenza

Va definita e applicata una procedura per la Gestione delle post-esposizioni e profilassi (PPE) in caso di infortuni a rischio biologico,

che garantisca l'adozione dei provvedimenti necessari ad affrontare correttamente la specifica situazione:

- misure igieniche di primo intervento
- misure specifiche per la protezione dell'operatore
- provvedimenti medico-legali

MISURE IGIENICHE DI PRIMO INTERVENTO

In caso di esposizione parenterale

Far sanguinare la ferita per qualche istante

Lavare bene (10 min) con acqua corrente e sapone e/o con disinfettante antisettico efficace verso HIV (es. povidone iodio al 7,5-10%, clorexidina 4% o composti a base di clorossidante elettrolitico)

MISURE IGIENICHE DI PRIMO INTERVENTO

In caso di esposizione di cute non integra

Lavare con acqua corrente e sapone antisettico

Disinfettare con sapone antisettico efficace verso HIV

In caso di esposizione mucosa

Lavare abbondantemente con acqua corrente, soluzione fisiologica sterile o acqua sterile per 10-15 min

MISURE SPECIFICHE PER LA PROTEZIONE DELL'OPERATORE

L'operatore infortunato
**si deve recare in Pronto Soccorso
nel più breve tempo possibile**
dove sarà sottoposto immediatamente
a prelievo ematico per la determinazione
dei markers di HIV, HCV e HBV.

Il paziente fonte, se noto,
viene invitato ad eseguire lo stesso.

Provvedimenti medico-legali

- ❑ Tenuta della documentazione relativa all'infortunio in apposita cartella
- ❑ Certificazione di infortunio sul lavoro

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

Informazione e formazione

obbligatoria per i lavoratori addetti alle attività in cui la valutazione evidenzia un rischio per la salute, con riferimento a:

1. **Rischi** per la salute
2. **Precauzioni** per evitare esposizione
3. **Misure igieniche** da osservare
4. Funzione di **DPI** e indumenti da lavoro
5. **Modo di prevenire infortuni e misure per ridurre le conseguenze**

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

Informazione e formazione

Deve essere effettuata
prima dell'adibizione alla specifica mansione ,
se avvengono mutamenti nelle condizioni di lavoro,
comunque ogni 5 anni

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

Formazione

In base agli Accordi Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori (pubblicati in GU in data 11 gennaio 12) il personale sanitario degli studi odontoiatrici deve svolgere 12 ore di formazione all'assunzione e successivamente 6 ore di aggiornamento ogni cinque anni.

Capo III

Sorveglianza sanitaria

Prevenzione e controllo

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria
per i lavoratori addetti alle attività
in cui la valutazione evidenzia un rischio per la salute

Il datore di lavoro su parere del medico competente
mette a disposizione vaccini e ha la possibilità
di allontanare un lavoratore da una mansione
per motivi di salute

Titolo X D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti biologici

FINALITA' DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Valutazione globale dello stato di salute (condizioni di ipersuscettibilità)
- Impostazione immunoprofilassi
- Informazione
- Importante valenza medico-legale
- Diagnosi precoce infezioni e patologie

La sorveglianza sanitaria negli studi odontoiatrici

La sorveglianza sanitaria è disciplinata dagli artt. 25, 38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. 81/08 nei quali è previsto che il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi effettuata e degli obblighi normativi, predisponga l'esecuzione d'accertamenti sanitari nominando un Medico Competente.

Le problematiche relative alla sorveglianza sanitaria degli operatori addetti a studi dentistici sono oggetto di discussione

La Regione Lombardia ha emanato specifiche linee guida, le cui indicazioni sono valide e condivisibili.

Linee Guida Regione Lombardia

(Decreto n. 17534 del 26.09.2002 Direzione generale Sanita' n. 2128)

“La letteratura scientifica nazionale ed internazionale, le casistiche valutate presso le Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, l'esperienza comune indicano che presso lo studio odontoiatrico vengano svolte attività che comportano **rischi per la salute soprattutto di tipo allergologico, biologico, chimico ed ergonomico**, a carico sia dell'odontoiatra, sia dell'assistente alla poltrona o dell'igienista dentale.

I rischi sopra indicati sono potenzialmente presenti, seppure naturalmente con diverso livello, in tutti gli studi odontoiatrici.

La nomina del MC è giustificata non solo dal suo contributo alla valutazione dei rischi, ma anche alle tematiche relative all'idoneità lavorativa alla mansione specifica, atto conclusivo della sorveglianza sanitaria.

Anche la problematica delle vaccinazioni richiede la preventiva valutazione sanitaria da parte del MC.

Linee Guida Regione Lombardia

(Decreto n. 17534 del 26.09.2002 Direzione generale Sanita' n. 2128)

Per gli operatori addetti a studi dentistici si propone al Medico Competente il seguente protocollo sanitario:

- **visita medica all'inizio dell'attività lavorativa**
- **vista medica periodica triennale**
- **esami di laboratorio con frequenza triennale comprendenti: emocromo con formula, glicemia, transaminasi, γ GT, marcatori HBV e HCV**
- **vaccinazione per HBV**
- **visite straordinarie per lavoratori con problematiche particolari (es.: lavoratori sensibilizzati);**
- **visite per gli impiegati amministrativi addetti all'uso di videoterminale come da Titolo VII del D.Lgs. 81/08**

Riepilogo delle misure di prevenzione

Gli obblighi generali sono quelli elencati all'art. 15 del D.Lgs. 81/08:

- valutare i rischi per la salute e la sicurezza
- eliminare i rischi, possibilmente alla fonte, privilegiando gli interventi di miglioramento degli ambienti e attrezzature rispetto a quelli di protezione dell'operatore
- scegliere attrezzature e metodi di lavoro meno pericolosi
- mantenere nel tempo i livelli di sicurezza e salute
- predisporre le manutenzioni regolari di macchine ed impianti
- predisporre le misure per le emergenze
- informare, formare ed addestrare i lavoratori.